

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo

Commercialista – Consulente del Lavoro

Rag. Pini Fabiana

Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo

Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza

Servizi legali e contrattuali

Oggetto: SCADE IL 29 FEBBRAIO 2016 IL TERMINE PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI DISTRIBUITI NEL 2015

I soggetti, sostituti di imposta, che nel corso del 2015 hanno erogato:

- utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto,
- proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni,
- interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate,

ovvero hanno distribuito:

- riserve di utili, anche dalle società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (per quest'ultime concorreranno alla formazione del reddito da capitale dei percipienti solo le distribuzioni relative agli utili realizzati ante opzione per trasparenza),
- riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile),

o ancora hanno remunerato contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi, devono rilasciare entro il 29 febbraio prossimo le certificazioni attestanti l'avvenuta erogazione/distribuzione/remunerazione delle somme sopra dettagliate. Tale certificazione deve avvenire utilizzando l'apposito modello CUPE messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito.



Si ricorda che non sono soggette all'obbligo di certificazione le distribuzioni di utili a soggetti residenti qualora sugli utili medesimi sia stata operata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'obbligo sussiste, invece, per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti anche se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Con particolare riferimento ai dividendi di partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche si ricorda che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (nel caso di utili prodotti fino all'esercizio 2007, concorrerà alla formazione del reddito complessivo solo il 40% degli utili distribuiti). Nei casi in cui il percettore socio sia un soggetto Ires, a prescindere dalla qualificazione o meno della partecipazione, si applica in capo al socio la tassazione della misura del 5% dell'ammontare del dividendo.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973 (tali dati vanno monitorati in quanto da dichiarare nel modello 770 ordinario da parte del soggetto emittente);
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:

- dal soggetto percipiente persona fisica ai fini della dichiarazione nel modello Unico 2016 (o nel modello 730/2016);
- dal soggetto che ha corrisposto le somme ai fini della compilazione del modello 770 ordinario 2016.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti